

Bruxelles, 6 dicembre 2017
(OR. en)

14760/2/17
REV 2

ENFOCUSTOM 269
JAI 1109
UD 287
SAN 441
DROIPEN 176
COPEN 373
FISC 309

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita illegale di prodotti del tabacco nell'UE

1. Nella riunione del 13 luglio 2017, il Gruppo "Cooperazione doganale" ha avviato la selezione delle tematiche che dovranno essere affrontate nel progetto di conclusioni del Consiglio che la presidenza ha deciso di elaborare sulla relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della comunicazione della Commissione "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — una strategia globale dell'UE".
2. Sulla base della discussione e dei contributi pervenuti da una serie di delegazioni, un progetto di conclusioni del Consiglio sulle misure volte a intensificare la lotta contro la vendita illegale di prodotti del tabacco nell'UE è stato presentato al Gruppo "Cooperazione doganale" nella riunione del 13 settembre 2017 e discusso dal medesimo Gruppo nelle riunioni del 31 ottobre, del 14 novembre e del 28 novembre 2017.
Il 28 novembre 2017 il Gruppo "Cooperazione doganale" ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio di cui al doc. 11761/3/17 REV 3 + COR 1 e ha convenuto di sottoporlo al Coreper/Consiglio per approvazione. HU e PL hanno dichiarato che non si sarebbero opposte all'approvazione delle conclusioni.

3. Il Coreper ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio di cui al doc. 11761/3/17 REV 3 + COR 1 nella riunione del 29 novembre 2017 e ha convenuto di invitare il Consiglio ad approvarlo. HU e Commissione hanno chiesto di iscrivere nel processo verbale del Consiglio le dichiarazioni che figurano nell'allegato.
-

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria si rammarica vivamente del fatto che la Commissione europea abbia rifiutato di rinviare la votazione sul regolamento di esecuzione relativo alle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco, da adottare in conformità dell'articolo 15 della direttiva sui prodotti del tabacco (2014/40/UE). La votazione, conclusasi il 29 novembre 2017, apre purtroppo la strada a un sistema di tracciabilità e rintracciabilità estremamente costoso, complicato e, soprattutto, completamente inadatto al suo scopo: contrastare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. L'Ungheria rammenta che la tendenza più grave di detto commercio illecito è costituita dal contrabbando di "cheap white" e che il costoso sistema di tracciabilità e rintracciabilità che dovremo applicare a decorrere dal 20 maggio 2019 non contribuirà in alcun modo alla lotta contro questa tendenza.

È altresì deplorabile che, nonostante l'impegno assunto dal Gruppo ad alto livello dei direttori generali delle dogane e le ripetute richieste dell'Ungheria (contenute anche nella dichiarazione comune dei direttori delle dogane ungherese, polacco e slovacco, sostenuta in linea di principio da 11 Stati membri), sia stata negata la possibilità di tenere un dibattito di merito, nelle opportune sedi del Consiglio, sugli aspetti relativi alla competitività e sulle possibili distorsioni gravi della concorrenza a scapito dei piccoli produttori.

L'Ungheria desidera ribadire la dichiarazione resa in occasione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre 2017, in particolare che:

- il sistema di tracciabilità e rintracciabilità non risolverà il problema del commercio illecito nel mercato mondiale del tabacco, poiché non è garantita alcuna interoperabilità con i sistemi gestiti da paesi terzi;
- il sistema di tracciabilità e rintracciabilità favorirà in modo scandaloso sia le grandi società di tabacco (portando con ogni probabilità a un ulteriore consolidamento del settore) sia la grande impresa/le grandi imprese, che lo attuerà/attueranno a livello tecnico per quanto riguarda il proprio sistema già esistente;
- i piccoli produttori, a differenza delle grandi società, non dispongono di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità e dovranno quindi far fronte a enormi costi operativi, il che costituirà una minaccia per la sopravvivenza della loro attività. Nella sola Ungheria l'attuazione del sistema di tracciabilità e rintracciabilità mette a rischio circa 30 000 posti di lavoro. Gli strumenti di flessibilità previsti nel regolamento di esecuzione non offrono una soluzione che renderebbe sostenibile per le piccole imprese il necessario investimento una tantum.

In tale contesto, l'Ungheria esorta la Commissione a seguire da vicino le conseguenze nefaste del sistema di tracciabilità e rintracciabilità di cui i piccoli produttori e i loro dipendenti dovranno inevitabilmente farsi carico e a proporre quanto prima soluzioni adeguate per attenuare tali conseguenze.

L'Ungheria ribadisce il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative volte a conseguire risultati tangibili nella lotta contro il tabagismo e il commercio illecito dei prodotti del tabacco.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore il sostegno espresso dal Consiglio a favore della strategia della Commissione contro il commercio illecito del tabacco, soprattutto le "cheap white", che rimane un fenomeno preoccupante.

In particolare, la Commissione accoglie con favore l'incoraggiamento espresso dal Consiglio a promuovere il protocollo FCTC presso i paesi terzi (in particolare i principali paesi di origine e transito).

In tale contesto, la Commissione si rammarica tuttavia del fatto che, a livello interno, il Consiglio si limiti a invitare gli Stati membri a prendere in considerazione di ratificare e attuare il protocollo FCTC.

Dal punto di vista della Commissione, tale formulazione mette in discussione la coerenza dell'azione esterna e interna dell'UE, come pure il principio di leale cooperazione. Oltre a ciò, pone difficoltà di interpretazione giuridica, segnatamente per quanto concerne il carattere vincolante degli accordi conclusi dall'Unione, come previsto dall'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
